

N. 04312/2010 REG.SEN.

N. 01732/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2010, proposto da:
FLC-CGIL (Federazione Lavoratori della Conoscenza) Puglia, Coordinamento Genitori
Democratici Puglia, Rete degli Studenti Medi - BAT, rappresentati e difesi dagli avv. [omissis];

contro

Provincia di Barletta Andria Trani;

e con l'intervento di

ad opponendum:

[omissis], rappresentato e difeso dall'avv. [omissis];

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'avviso di procedura di sponsorizzazione per fornitura arredi scolastici, a firma della dr.
[omissis], pubblicato sul sito della Provincia BAT (<http://www.provincia.barletta-andria-trani.it>) in
data 14.9.2010;

- di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di [omissis];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 il dott. Francesco Cocomile e uditi
per le parti i difensori gli avv.ti [omissis], per la parte ricorrente l'avv. [omissis], su delega dell'avv.
[omissis], per l'interventore;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse e di legittimazione al ricorso in capo alle associazioni ricorrenti.

Invero le tre associazioni esponenziali ricorrenti FLC-CGIL (Federazione Lavoratori della Conoscenza) Puglia, Coordinamento Genitori Democratici Puglia e Rete degli Studenti Medi - BAT impugnano con l'atto introduttivo l'avviso pubblico di procedura di sponsorizzazione per la fornitura di arredi scolastici negli istituti della Provincia BAT pubblicato sul sito della Provincia suddetta in data 14.9.2010, sostenendo che sarebbero violati i principi comunitari in materia di evidenza pubblica (trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità) ed il principio di neutralità che deve ispirare l'agire della pubblica amministrazione in quanto - a dire delle stesse ricorrenti - i messaggi pubblicitari apposti sugli arredi scolastici potrebbero incidere negativamente sul processo formativo della personalità dei minori che frequentano le aule scolastiche.

Tuttavia va evidenziato che le associazioni odierne ricorrenti sono prive di un interesse concreto ed attuale a muovere le censure di cui ricorso introduttivo oltre che di legittimatio ad causam.

Come rammentato da T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 15 giugno 2010, n. 2848 con argomentazioni che questo Collegio ritiene di condividere "La legittimatio ad causam, che l'ordinamento riconosce a soggetti collettivi esponenziali di interessi adespoti, quali sono le associazioni di categoria e dei consumatori, non importa anche una dequotazione dei principi processuali che connotano il processo amministrativo e che sono imperniati sulla necessità dell'accertamento dell'interesse al ricorso, scaturente da una lesione immediata ed attuale, il quale seguita a costituire ineludibile condizione dell'azione in ogni materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa ai soggetti collettivi, alla stessa stregua dei soggetti individuali, la tutela giudiziale della astratta legalità dell'azione amministrativa, non essendo le associazioni, allo stato attuale, legittimate ad agire a difesa obiettiva dell'ordinamento violato, ma solo a presidio di situazioni soggettive concretamente e direttamente incise dalle violazioni del diritto."

In termini analoghi si era espresso in precedenza Cons. Stato, Sez. VI, 1° febbraio 2007, n. 416.

Nel caso di specie a ben vedere le associazioni ricorrenti agiscono dinanzi a questo T.A.R. per la tutela giudiziale della astratta legalità dell'azione amministrativa il che certamente non può essere consentito allo stato attuale dell'evoluzione del processo amministrativo.

Allo stesso tempo le associazioni ricorrenti non provano quale lesione immediata ed attuale della propria sfera giuridica e dei fini statutari dalle stesse istituzionalmente perseguiti derivi dalla adozione dell'atto impugnato posto che né una associazione sindacale (nel caso di specie FLC-CGIL), né una associazione di genitori (rectius Coordinamento Genitori Democratici Puglia), né una associazione di studenti (i.e. Rete degli Studenti Medi - BAT) ovvero i soggetti che le stesse rappresentano possono dirsi realmente incisi in senso negativo ed in via immediata ed attuale da un avviso pubblico di procedura di sponsorizzazione per la fornitura di arredi scolastici negli istituti della Provincia BAT.

Va altresì evidenziato che la sponsorizzazione di cui al gravato avviso pubblico è espressamente disciplinata dall'art. 43 legge n. 449/1997 (si veda in particolare il comma 1: "Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.") e dall'art. 119 dlgs n. 267/2000 ("1. In applicazione dell'art. 43

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.”) e che pertanto l’amministrazione evocata in giudizio si è semplicemente avvalsa di una possibilità prevista dalla legislazione vigente; che, allo stato, non è possibile prevedere quale tipo di sponsorizzazione-pubblicità verrà in concreto apposta sugli arredi scolastici (ciò si potrà affermare unicamente all’esito dell’espletamento della gara, e soltanto in caso di sponsorizzazioni concretamente lesive della sfera di interessi rappresentata dal relativo ente esponenziale sarà eventualmente ipotizzabile una legittimazione del medesimo ente esponenziale ad agire in sede giurisdizionale); che comunque il bando correttamente contempla una apposita clausola finale di salvaguardia che impedisce le sponsorizzazioni “vietate” riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto originario di interesse e di legittimazione ad agire.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio per quanto concerne i rapporti tra le associazioni ricorrenti e la posizione dell’interventore ad opponendum [*omissis*].

Per il resto le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- 2) dichiara compensate le spese di giudizio per quanto concerne i rapporti tra le associazioni ricorrenti e la posizione dell’interventore ad opponendum [*omissis*];
- 3) dichiara per il resto irripetibili le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere

Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/12/2010